

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 317/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2020/335]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 della Commissione, del 24 gennaio 2019, che reca norme dettagliate per l'attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) e abroga il regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione ⁽¹⁾.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 abroga il regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione ⁽²⁾, che è integrato nell'accordo SEE e deve pertanto essere soppresso ai sensi del medesimo.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XIII dell'accordo SEE è così modificato:

1. Dopo il punto 66xi (decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è inserito il punto seguente:

«66xj. **32019 R 0123:** Regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 della Commissione, del 24 gennaio 2019, che reca norme dettagliate per l'attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) e abroga il regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione (GU L 28 del 31.1.2019, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento di esecuzione si intendono adattate come segue:

- a) fatte salve le disposizioni del protocollo 1 dell'accordo, i termini “Stato/i membro/i” comprendono, oltre al significato che hanno nel regolamento di esecuzione, gli Stati EFTA;
- b) per quanto riguarda gli Stati EFTA, il termine “gestore della rete” si riferisce al gestore della rete nominato dal comitato permanente degli Stati EFTA;
- c) per quanto riguarda gli Stati EFTA, il termine “organo di valutazione delle prestazioni” si riferisce all'organo di valutazione delle prestazioni designato dal comitato permanente degli Stati EFTA;
- d) all'articolo 4, paragrafo 1, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “decisione della Commissione adottata a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 549/2004” leggasi “decisione del comitato permanente degli Stati EFTA”;
- e) all'articolo 5, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “Commissione” leggasi “comitato permanente degli Stati EFTA” con le opportune modifiche grammaticali;
- f) all'articolo 6, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “Commissione” leggasi “comitato permanente degli Stati EFTA” con le opportune modifiche grammaticali;

⁽¹⁾ GU L 28 del 31.1.2019, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 185 del 15.7.2011, pag. 1.

- g) all'articolo 7, paragrafo 3, lettera k), dopo il termine "Commissione" sono inseriti i termini ", al comitato permanente degli Stati EFTA, all'Autorità di vigilanza EFTA, ";
- h) all'articolo 7, paragrafo 4, dopo il termine "Commissione" sono inseriti i termini ", del comitato permanente degli Stati EFTA, dell'Autorità di vigilanza EFTA, ";
- i) all'articolo 18, paragrafo 4, lettera b), dopo il termine "Commissione" sono inseriti i termini "e un rappresentante dell'Autorità di vigilanza EFTA";
- j) all'articolo 19, paragrafo 2, primo comma, è aggiunto il punto seguente:
"j) dello Stato EFTA che esercita la presidenza del comitato permanente degli Stati EFTA. ";
- k) all'articolo 22, paragrafo 3, prima frase, dopo i termini "alla Commissione" sono inseriti i termini ", al comitato permanente degli Stati EFTA, all'Autorità di vigilanza EFTA, ";
- l) all'articolo 23, prima frase, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché "la Commissione" leggasi "l'Autorità di vigilanza EFTA" con le opportune modifiche grammaticali.»

2. Il testo del punto 66wn (regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione) è soppresso.

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.